



**COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO**  
Provincia di Monza e Brianza

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**N° 25 del 20/03/2025**

**OGGETTO: ISTITUZIONE CONTRIBUTO AMMINISTRATIVO PER DOMANDE RICONOSCIMENTO CITTADINANZA ITALIANA E PER RICHIESTE DI CERTIFICATI O DI ESTRATTI DI STATO CIVILE FORMATI DA OLTRE UN SECOLO.**

L'anno **duemilaventicinque** addì **venti** del mese di **Marzo** alle **ore 18:00**, nella sala adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale, ai sensi e con le modalità previste dal "*Regolamento per lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale e delle commissioni consiliari in modalità telematica*", approvato con deliberazione n. 31 del 27.6.22 del Consiglio Comunale.

Presiede il Sindaco Giovanni Sartori.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Vice Segretario Generale Dott.ssa Pina Immacolata Di Rago.

Intervengono i Signori:

<b>N°</b>	<b>Nome</b>	<b>Qualifica</b>	<b>Presente</b>	<b>Assente</b>	<b>Note</b>
1	SARTORI GIOVANNI	Sindaco	X		
2	GEMINIAN LUCIANO	Vice-Sindaco	X		
3	BRAMBILLA ALICE VITTORIA	Assessore	X		
4	ZANIERATO LUCA	Assessore	X		
5	PERRETTA ANGELITA	Assessore	X		da remoto
6	VAGO ANDREA	Assessore	X		

PRESENTI: 6 ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento

**OGGETTO: ISTITUZIONE CONTRIBUTO AMMINISTRATIVO PER DOMANDE RICONOSCIMENTO CITTADINANZA ITALIANA E PER RICHIESTE DI CERTIFICATI O DI ESTRATTI DI STATO CIVILE FORMATI DA OLTRE UN SECOLO.**

## **LA GIUNTA COMUNALE**

**Vista** la legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica – Serie Generale n. 305 del 31/12/2024, in vigore dal 1° gennaio 2025, ed in particolare:

- **comma 636.** *I comuni possono assoggettare le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 600 per ciascun richiedente maggiorenne. Il primo periodo non si applica alle domande presentate per il tramite degli uffici consolari, soggette esclusivamente ai diritti consolari di cui al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71.*
- **comma 637.** *I comuni possono assoggettare le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 300 per ciascun atto. Per le richieste corredate dell'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce, il contributo può essere ridotto. Non sono assoggettate al contributo di cui al presente comma le richieste presentate da pubbliche amministrazioni.*
- **Comma 638.** *Le domande di cui ai commi 636 e 637 presentate ai comuni sono improcedibili in caso di mancato o inesatto pagamento dei contributi ivi previsti nei termini stabiliti dal comune conformemente al proprio ordinamento. I contributi riscossi ai sensi dei commi 636 e 637 sono integralmente acquisiti al bilancio del comune. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo.*

### **Ricordato che:**

- ai sensi dell’art. 1 della L. n. 91/1992, è cittadino per nascita: il figlio di padre o di madre di cittadini; chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, oppure se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono; il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza;
- l’art. 2 della L. n. 91/1992 prevede che, allorquando il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione siano intervenuti durante la minore età del figlio, costui acquista la cittadinanza italiana; qualora, invece, tali fatti si siano verificati dopo il compimento della maggiore età del figlio, quest’ultimo può dichiarare, entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, ovvero dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione. Tali previsioni si applicano anche ai figli per i quali la paternità o maternità non può essere dichiarata, purché sia stato riconosciuto giudizialmente il loro diritto al mantenimento o agli alimenti;
- l’art. 3 della L. n. 91/1992 disciplina l’acquisto della cittadinanza da parte dell’adottato, stabilendo, in particolare, che il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la

cittadinanza, anche se adottato prima della data di entrata in vigore della legge; mentre qualora l'adozione sia revocata per fatto dell'adottato, questi perde la cittadinanza italiana, sempre che sia in possesso di altra cittadinanza o la riacquisti; negli altri casi di revoca l'adottato conserva la cittadinanza italiana. Qualora la revoca intervenga durante la maggiore età dell'adottato, lo stesso, se in possesso di altra cittadinanza o se la riacquisti, potrà comunque rinunciare alla cittadinanza italiana entro un anno dalla revoca stessa;

- per effetto dell'art. 14 della L. n. 91/1992, i figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza;
- le disposizioni di cui agli artt. 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della Legge n. 555/1912 fanno riferimento a una disciplina non più in vigore, essendo state abrogate dalla L. n. 91/1992, ma restano comunque applicabili ai fatti che si sono verificati durante la vigenza di tali norme;

#### **Dato atto che:**

- i procedimenti legati al riconoscimento della cittadinanza italiana e le attività ad essi collegate, (*in primis* la ricerca e il conseguente rilascio di certificazioni di stato civile relative a eventi pregressi, anche molto lontani nel tempo) impegnano in misura crescente l'Ufficio di Stato Civile del Comune in attività che risultano sostanzialmente gratuite per i richiedenti, ma che producono costi diretti e indiretti per l'Ente, in ragione della mole di lavoro connessa;
- le istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis presentate al Comune negli ultimi 2 anni (2023-2024) sono state n. 6, e ciononostante, cagionano comunque un carico di lavoro considerevole ed eccezionale; i procedimenti indicati dall'art. 1, comma 636 della legge 207/2024, comportano infatti istruttorie articolate e complesse, in particolare quelle di riconoscimento della cittadinanza per discendenza da avo italiano ai sensi dell'art. 1 della legge 91/1992 e, precedentemente, della legge 13 giugno 1912, n. 555, che richiedono delicate valutazioni di ordine giuridico che coinvolgono tutta la legislazione *pro tempore* vigente – dalla costituzione del Regno d'Italia ad oggi e, talvolta, anche la normativa degli Stati preunitari – e si intrecciano spesso con procedimenti anagrafici concorrenti e di particolare complessità accertativa;

#### **Ritenuto** conseguentemente di assoggettare:

- le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate al Comune ai sensi degli artt. 1, 2, 3 e 14 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli artt. 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, al pagamento di un contributo amministrativo pari a euro 600,00 (seicento/00) per ciascun richiedente maggiorenne;
- le richieste di certificati o di estratti di atti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente al pagamento di un contributo amministrativo pari a Euro 300,00 (trecento/00) per ciascun atto, stabilendo altresì che detto importo sia ridotto a Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) nel caso in cui il richiedente indichi con precisione l'anno di formazione dell'atto di stato civile ed il nominativo (nome e cognome), data di nascita della/e persona/e cui l'atto si riferisce;

#### **Dato atto che:**

- a) il contributo di cui al comma 636 si applica solo nel caso di richiedente maggiorenne;
- b) il contributo di cui al comma 637 non si applica alla certificazione che non sia desunta solo da un atto di stato civile, quale ad esempio il certificato previsto dalla Convenzione relativa al rilascio di un certificato matrimoniale, adottata a Monaco il 5 settembre 1980 (legge 19

novembre 1984, n. 950), né a quello rilasciato ai sensi della Convenzione concernente il rilascio di un certificato relativo alla diversità dei cognomi, fatta a L'Aja l'8 settembre 1982 (11 febbraio 1989, n. 71);

- c) il contributo è dovuto per la richiesta di riconoscimento cittadinanza e/o di certificazione, di cui ne condiziona la procedibilità ai sensi del comma 638;
- d) il contributo pertanto non è un diritto sul certificato o sull'estratto (come ad esempio i diritti di segreteria) il cui rilascio infatti è solo eventuale, e pertanto deve essere assolto indipendentemente dal fatto che la ricerca dell'atto/certificato e/o del procedimento di riconoscimento della cittadinanza abbia esito positivo o meno;
- e) il contributo di cui al comma 637 si applica indipendentemente dalla forma della certificazione finale, cartacea o digitale, formata secondo il diritto interno o secondo convenzioni internazionali ecc.;
- f) i menzionati contributi sono integralmente acquisiti al bilancio del Comune, ai sensi dell'art. 1, comma 638, L. n. 207/2024;
- g) i predetti contributi non comprendono quanto dovuto per altre causali e in particolare restano ferme, per espressa previsione di legge (art. 1, comma 638, L. n. 207/2024), le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo;
  - h) non sono assoggettate al contributo di cui al comma 637 dell'art. 1, L. n. 207/2024 le richieste di certificati e/o estratti di atti di stato civile presentate da Pubbliche Amministrazioni;
- i) i contributi amministrativi stabiliti con il presente provvedimento non sostituiscono quello previsto dall'art. 9-bis, comma 2, L. n. 91/1992, di spettanza del Ministero dell'Interno;

#### **Stabilito pertanto che:**

- a) i contributi in questione dovranno essere versati all'Ente a cura dell'interessato a mezzo PagoPA e il relativo versamento dovrà essere comprovato dall'interessato stesso contestualmente alla presentazione dell'istanza, con allegazione alla medesima della ricevuta dell'eseguito pagamento, a pena di improcedibilità dell'istanza;
- b) non vi sarà diritto al rimborso in caso di esito negativo della ricerca dell'atto/certificato o del procedimento di riconoscimento cittadinanza;

**Di dare atto che**, vista la complessità dell'istruttoria di riconoscimento della cittadinanza per discendenza "Iure Sanguinis" da avo italiano ai sensi dell'art. 1 della legge 91/1992, il termine di conclusione del suddetto procedimento è stabilito in n. 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza, fermo restando il riscontro da parte degli Uffici Consolari e delle eventuali richieste di integrazione/controlli/verifiche che sospendono i termini del procedimento;

**Richiamato** l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale la Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco;

#### **Viste:**

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 28/01/2025 avente oggetto "Nota di aggiornamento al D.U.P. e approvazione Bilancio di Previsione 2025/2026/2027 e documenti correlati";
- la deliberazione di Giunta comunale n. 12 del 13/02/2025 ad oggetto "Approvazione piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2025-2027";
- delibera n.140 del 23.12.2024 ad oggetto "DETERMINAZIONE TARIFFE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - ANNO 2025";

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

**Atteso** che, per quanto sopra, è necessario istituire apposito capitolo di entrata, prevedendo sulla base della stima del numero di richieste storicamente presentate, un importo presunto pari ad euro 2.400,00€;

**Di dare** atto, pertanto, di prevedere *ex novo* all'istituzione delle seguenti nuove tariffe per le:

- Domande di riconoscimento della cittadinanza italiana e dichiarazioni presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555 per un importo di € 600,00.
- Domande di certificati ed estratti per riassunto o per copia integrale, formati da oltre un secolo, corredate dell'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto, dalla data di nascita e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce – per ciascun atto per un importo di € 250,00.
- Domande di certificati ed estratti per riassunto o per copia integrale, formati da oltre un secolo, non corredate dell'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto – per ciascun atto per un importo di € 300,00.

**Acquisiti** i pareri, in ordine alla regolarità tecnica attestante la correttezza e regolarità dell'azione amministrativa e alla regolarità contabile resi ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, c. 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

### **DELIBERA**

- 1) di istituire il contributo amministrativo per le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, per ciascun richiedente maggiorenne, nonché per le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente come da seguente tabella:

<b>Tipologia</b>	<b>Importo del contributo</b>
Domande di riconoscimento della cittadinanza italiana e dichiarazioni presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555	€ 600,00
Domande di certificati ed estratti, formati da oltre un secolo, per riassunto o per copia integrale <b>corredate</b> dell'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto, dalla data di nascita e dal nominativo della persona cui l'atto si riferisce – per ciascun atto	€ 250,00
Domande di certificati ed estratti, formati da oltre un secolo, per riassunto o per copia integrale <b>non corredate</b> dell'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto – per ciascun atto	€ 300,00

- 2) che le suddette tariffe dovranno essere pagate dai richiedenti esclusivamente a mezzo di PagoPA;
- 3) di dare atto inoltre che anche tutte le altre tipologie di pagamento da effettuare allo sportello per il rilascio di certificati di anagrafe, autentiche di firme, attestazione copie conformi e di tutti gli altri servizi erogati ad istanza del cittadino dovranno essere corrisposti dal richiedente tramite pagamento elettronico o presentazione di marca da bollo del valore dovuto o a mezzo di PagoPA ad eccezione dei soli casi previsti per legge. Esclusivamente nei soli casi di comprovata impossibilità sarà possibile procedere con il pagamento in contanti presentandosi allo sportello con la somma corretta da versare;
- 4) di dare atto che il pagamento dei contributi di cui all'articolo 636 e 637 è condizione di

- procedibilità delle rispettive domande;
- 5) di dare atto che non vi sarà diritto al rimborso in caso di esito negativo della ricerca dell'atto/certificato o del procedimento di riconoscimento cittadinanza;
  - 6) di dare atto che il contributo sulla domanda di certificazione di cui al comma 637
    - si applica indipendentemente dalla forma della certificazione finale, cartacea o digitale, formata secondo il diritto interno o secondo convenzioni internazionali ecc.;
    - non è un diritto sul certificato o estratto (come ad esempio i diritti di segreteria), ma sulla domanda e, pertanto, deve essere già stato assolto all'atto della presentazione della stessa;
    - non vi sarà diritto al rimborso in caso di esito negativo della ricerca o del procedimento;
  - 7) di dare atto che i contributi riscossi ai sensi dei commi 636 e 637 sono integralmente acquisiti al bilancio del Comune nel capitolo di entrata che verrà costituito nella prima variazione di bilancio utile per un importo stimato come in premessa indicato e che verrà monitorato e conseguentemente aggiornato in considerazione dell'andamento delle richieste nel corso dell'esercizio;
  - 8) di dare atto, altresì, che si procederà ad integrare ed aggiornare la delibera n.140 del 23.12.2024 ad oggetto "DETERMINAZIONE TARIFFE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - ANNO 2025", prevedendo le nuove tariffe di cui al punto 1 della presente;
  - 9) di dare atto che l'introduzione delle suddette nuove tariffe sarà efficace a decorrere dalla data di adozione della presente delibera;
  - 10) di dare atto che, vista la complessità dell'istruttoria di riconoscimento della cittadinanza per discendenza "Iure Sanguinis" da avo italiano ai sensi dell'art. 1 della legge 91/1992, il termine di conclusione del suddetto procedimento è stabilito in n. 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza, fermo restando il riscontro da parte degli Uffici Consolari e delle eventuali richieste di integrazione/controlli/verifiche che sospendono i termini del procedimento
  - 11) di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco  
Giovanni Sartori

Il Vice Segretario Generale  
Dott.ssa Pina Immacolata Di Rago

(atto sottoscritto digitalmente)